

CAMERA DEI DEPUTATI N. 956

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORTOLANI, BERNARDI, ANDREONI, BAMBI, STELLA, ZOPPI, TESINI GIANCARLO, BOFFARDI INES, PELLIZZARI, ZAMBON, CAMPAGNOLI, AMALFITANO, ZANIBONI, TASSONE, MARABINI, CUMINETTI, MENEGHETTI, PISONI, ZOLLA, BONALUMI, FUSARO, MEUCCI, CARLOTTO, MORA, BOLDRIN, CASTELLUCCI, GASCO, URSO SALVATORE, BORRI, GORIA, PUMILIA, PICCINELLI, CAPPELLI, MORINI, CAIATI, BOTTA, BROCCA, CABRAS, CAVIGLIASSO PAOLA, RUBBI EMILIO, SEGNI, DE CINQUE, ZOSO, ZUECH, ROGNONI, FELICI, ROSINI, PUCCI

Presentata il 17 dicembre 1976

Provvedimenti urgenti per aumentare la produzione legnosa

ONOREVOLI COLLEGHI! — I problemi forestali dell'Italia affondano le loro radici nel tempo. La successione dei provvedimenti legislativi post-unitari con i quali i Governi che si sono succeduti si sono sforzati di porvi rimedio, non sono riusciti a risolverli. Dopo il vincolo forestale che stabiliva la legge del 1877, è intervenuto quello idrogeologico della successiva del 1923, tuttora vigente. Oggi poi, sono venute ad incidere sui boschi altre e nuove funzioni, quali: quella ecologica, quella relativa all'assetto del territorio, la difesa del suolo, ed infine, la produzione di materiale legnoso. È perciò vivamente sentita la promulgazione di una legge quadro che contempra, e disciplini, queste varie funzioni del bosco nel quadro globale della vita del-

la nostra società. Tale provvedimento richiede una vasta indagine a carattere territoriale, ed esige che siano interpellate le Regioni e tutti i settori più direttamente interessati. Una indagine di questo genere richiede necessariamente tempi lunghi, e spese ingenti, e perciò la raccomandiamo al Governo, perché esso si compiacca includerla nei suoi programmi a medio termine.

Intanto, se alcune delle funzioni della foresta sopra indicate, possono attendere una più moderna disciplina, ed una programmazione a carattere nazionale, quella riguardante la produzione legnosa, da realizzarsi attraverso un programma generale di forestazione, non può essere ulteriormente dilazionata, perché ne dipende lo sviluppo civile ed industriale del nostro paese che

è in giuoco per tante altre cause strutturali e contingenti.

Con il suo progetto speciale n. 24 per la forestazione industriale, già entrato in vigore, il Governo ha dato prova di aver recepito per il Mezzogiorno, le ragioni che consigliano l'urgenza di un vasto programma di forestazione.

1) *Obiettivi della presente proposta di legge.*

La proposta di legge che presentiamo ora all'esame degli onorevoli colleghi vuole interessare invece tutto il territorio nazionale ed è da considerare stralcio di quella legge quadro più generale che deve abbracciare tutto lo spazio rurale e che auspichiamo possa essere messa allo studio al più presto. La presente proposta tiene conto delle lunghe ed approfondite ricerche fatte, a vari livelli tecnici, in particolare dell'organico studio compiuto dalla Associazione per lo sviluppo della silvicoltura, che con senso di serietà, da anni, mantiene questo problema all'attenzione del Paese, ed ora per il nostro tramite lo sottopone, in forma emendata rispetto alla primitiva proposta n. 1343 del 12 dicembre 1972, degli onorevoli Pietro Micheli ed altri, alla considerazione del legislatore.

Sull'urgenza di un programma di forestazione, in particolare a carattere produttivo non v'è bisogno troppo di dilungarsi tanto esso è entrato nella coscienza della pubblica opinione. Il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, nel suo discorso programmatico, all'inizio dell'attuale legislatura, ha detto: ... « nel settore della forestazione si dovranno intensificare i rimboschimenti a scopi industriali per contenere i crescenti deficit di legno e di carta, mobilitando a tal fine le proprietà pubbliche, private, e predisponendo uno strumento legislativo per acquisire i terreni incolti a vocazione silvo-pastorale ».

Riteniamo pertanto opportuno accompagnare tale autorevole richiamo, con alcuni dati e notizie. Il consumo apparente totale di legno (produzione nazionale più importazioni meno esportazioni), si è aggirato in questi ultimi anni in Italia, sui 30 milioni di mc annui (mc 0,5 circa *pro capite*), di cui soltanto il 25,7 per cento è di produzione nazionale, derivante per l'11,3 per cento dalle foreste e per il 14,4 per cento dalle alberature fuori foresta e dalle piantagioni industriali.

Queste ultime si sono ultimamente ridotte.

Infatti, mentre la pioppicoltura nel 1970-73 ha fornito annualmente quintali 5,6 milioni di materiale legnoso per l'industria, nel 1974-77 ne ha forniti solo 4,5 milioni. La previsione per il 1978-1980 è di una fornitura di 3 milioni di quintali annui. Le importazioni dovranno dunque necessariamente aumentare, e si svolgeranno in concorrenza con gli altri Paesi della Comunità che si trovano in analoghe condizioni di produzione e consumo, ma in condizioni di scambi più favorevoli delle nostre.

2) *Il deficit valutario del legno e suoi derivati.*

La tabella che segue, e le brevi considerazioni che l'accompagnano, valgono a confermare l'ampiezza del fenomeno e le cause che ne assicurano la persistenza. Le cifre che seguono sono espresse in milioni di lire. Il deficit valutario del settore legno e derivati, si iscrive terzo fra i grandi deficit delle partite correnti dei nostri conti esteri, dopo quello energetico e quello alimentare.

Le cifre sono state tratte dalle statistiche per il commercio con l'estero dell'ISTAT ed includono, nel settore legno e derivati, quattro gruppi merceologici: « prodotti della selvicoltura » (legna da ardere, carbone, vegetale, legno fino ed altri prodotti forestali) « industrie del legno e del sughero » (legni segati, compensati, lavori in legno e mobili) « industria della carta e della cartotecnica » (paste chimiche e semichimiche meccaniche per la fabbricazione di carta e cartoni nonché carte e cartoni semplici e lavorati). Ultimo gruppo è quello della « cellulosa tessile e fibre tessili artificiali e sintetiche ». Nell'elaborazione del prospetto abbiamo ritenuto pertinente escludere le fibre artificiali e sintetiche che si estraggono dagli idrocarburi.

Anno	Importazioni	Esportazioni	Saldo
1969 . .	483.981	200.286	— 283.695
1970 . .	545.446	215.027	— 330.419
1971 . .	501.546	234.409	— 267.137
1972 . .	566.340	280.632	— 285.708
1973 . .	926.757	365.540	— 561.217
1974 . .	1.395.362	578.063	— 817.299
1975 . .	1.045.488	630.319	— 415.169

La tendenza annuale all'aumento del *deficit* valutario risulta dall'esame di questa tabella evidente. Se detto aumento è in parte dovuto a quello dei prezzi internazionali, esso è strutturalmente originato dall'aumento progressivo dei consumi. Se ne ha conferma nel fatto che nel 1975, anno di forte stagnazione industriale, in cui si sono ridotti i consumi e le importazioni, ed utilizzate le scorte, lo sbilancio valutario per il legno e i suoi derivati, pur essendo rimasto cospicuo, si è quasi dimezzato. Le cifre provvisorie che si possiedono, per il primo semestre del corrente anno, in cui l'attività industriale registra una ripresa, confrontate con quelle corrispondenti del 1975, mostrano che il *deficit* valutario tende quest'anno a ritornare sui livelli del 1974. Se ne deduce che se l'attività industriale rimarrà sostenuta anche per il resto dell'anno, il *deficit* del settore potrà sfiorare, o superare i mille miliardi.

A fattori costanti di prezzi, e di attività industriale, quest'ultima cifra (mille miliardi) si deve considerare lo sbilancio valutario medio per i prossimi anni se si vuole, nel quadro dell'attuale sviluppo civile ed industriale del Paese, mantenere in vita le importanti industrie che il legno alimenta.

La persistenza strutturale di questo *deficit* dei nostri conti con l'estero, è suffragata dallo sviluppo progressivo dei consumi mondiali del settore cartario, che attraverso la stampa, coinvolge la coltura, la politica, l'informatica. Nell'anno 1970 il consumo *pro capite* di carta e cartoni era stato in Italia di chilogrammi 65,1. Nel 1974 è salito a chilogrammi 80,4.

Nello stesso anno 1974, paesi comunitari come la Germania federale, la Gran Bretagna, la Francia e i Paesi Bassi, consumavano rispettivamente chilogrammi 132,0; chilogrammi 141,8; chilogrammi 115,0; chilogrammi 152,0 *pro capite* cioè un terzo in più dell'Italia, ed in qualche caso addirittura quasi il doppio.

V'è da segnalare un'altra circostanza. Sta per cessare nel settore del legno e derivati, la distinzione mantenutasi fino a qualche anno fa, tra paesi produttori e paesi consumatori o trasformati. Oggi è spiccata la tendenza anche a causa degli elevati costi di trasporto, a lavorare e trasformare la materia prima sul luogo di produzione e ad esportare il prodotto finito o semifinito. Questo si verifica in maniera sempre crescente non solo nei tradizionali paesi no-

stri fornitori quali la Scandinavia, il Canada, l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, ma anche nei paesi del terzo mondo. Con la sola eccezione dei legni pregiati, la industria comunitaria ed in modo particolare quella italiana, che è la più povera di prodotto nazionale, troverà sempre maggiore difficoltà a rifornirsi di materia prima e sarà costretta a pagare prezzi sempre crescenti per mantenere in vita le industrie trasformatrici. Non è esagerato ipotizzare il momento in cui, nel settore cartario, specialmente, troveremo le più grandi difficoltà a rifornirci di cellulosa sul mercato internazionale, e dovremo acquistare direttamente dall'estero, come in parte già avviene, la carta da stampa e da giornale!

Col favorire un intenso programma di forestazione produttiva, non s'intende d'altra parte, puntare all'autarchia — un traguardo questo che sarebbe in ogni caso impossibile da raggiungere — ma si mira a garantirsi in casa — cosa possibile — una percentuale di materia prima che raggiunga il 50 per cento del fabbisogno nazionale (legni pregiati a parte) e che se raggiungesse tale misura, consentirebbe di assicurare anche un più regolare funzionamento del mercato, sia dal punto di vista dei rifornimenti che dei prezzi.

3) Incremento della produzione legnosa.

Per ridurre lo sbilancio valutario ed aumentare la produzione legnosa nazionale, che è una delle poche nostre risorse rinnovabili, quindi non esauribile, non c'è che da sviluppare l'area forestale e migliorare i boschi esistenti. Ciò può ottenersi con:

a) investimenti a boschi di terreni a vocazione forestale non destinabili a migliori destinazioni;

b) sviluppo in terreni adatti dell'arboricoltura da legno, con l'impiego di specie forestali a rapido accrescimento, con preferenze per l'eucalipto ed il pioppo;

c) razionale conservazione dei boschi esistenti e miglioramento di quelli degradati;

d) razionale utilizzazione dei cedui esistenti e loro graduale conversione in fustaie.

Per quanto riguarda il punto a) è compito dello Stato e delle Regioni attuare la selvicoltura tradizionale che richiede elevate

spese e periodi lunghi di attesa. Viceversa per gli altri punti l'azione può essere intrapresa dai comuni ed altri enti, e dai privati che sono, rispettivamente, proprietari del 35 per cento e del 60 per cento della superficie boscata nazionale. Inoltre comuni e privati possiedono la maggior parte delle terre incolte o mal coltivate.

Bisogna quindi « mobilitare » comuni e privati, come ha detto il Presidente Andreotti. È a questo obiettivo che risponde la presente proposta di legge. In verità, specialmente da parte dei comuni, non v'è molto da sperare nella loro iniziativa, causa il dissesto dei loro bilanci. Possono però sorgere, come già sono sorte, cointeressenze tra comuni proprietari di terreni ed industriali del legno e della carta. Inoltre, i privati, singoli o associati, possono essere invogliati ad investire a bosco terreni abbandonati dall'agricoltura e destinati a degradarsi perché questa non può più risorgervi. Si può aggiungere che le industrie consumatrici di legno non possono starsene ancora con le mani in mano ad aspettare che i produttori affrontino da soli i rischi delle colture legnose. Il proposto provvedimento mentre tende ad invogliare i proprietari dei terreni, mette l'industria in grado di intraprendere anche direttamente le piantagioni forestali.

La proposta di legge, tra le provvidenze che prevede estende a tutto il territorio nazionale, la norma dell'articolo 13-bis della legge 23 aprile 1975, n. 125, « disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura », emanata per la realizzazione del progetto speciale n. 24 dal Ministero per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno.

Il « progetto » approvato dal CIPE nel 1974 comincia appena ora ad essere messo in attuazione dalla Cassa per il mezzogiorno.

La presente proposta, interessando tutto il territorio nazionale, potrà trovare facile applicazione nella cerchia alpina, prealpina e nell'Appennino centro-settentrionale, dove prevalgono buone caratteristiche stagionali per l'arboricoltura da legno, una certa disponibilità di terre e buona tradizione selvicolturale.

La proposta non esclude inoltre che possano essere interessate le colline, e la pianura con le piantagioni di pioppo lungo le rive dei fiumi, nelle golene e altrove, nonché nel Mezzogiorno a lato del progetto speciale n. 24.

In un primo tempo sussisteranno difficoltà nel reperimento delle vaste estensioni

di terreno come ipotizza il progetto speciale n. 24. Però, tutto fa ritenere che incentivando il rimboschimento di limitati appezzamenti, nel loro insieme, questi daranno buone produzioni legnose, specialmente se allevati e vigilati con la cura che vi porrà il proprietario interessato all'investimento. In un secondo tempo, identificate le terre incolte mal coltivate, gli interventi assumeranno maggiore estensività.

4) *Strutture agricole e regimazione delle acque.*

I boschi e le piantagioni arboree, che la proposta di legge intende incentivare, possono portare un contributo positivo al miglioramento delle strutture agrarie previste dalle direttive comunitarie nn. 159, 160 e 161 del 1972, recepite dalla nostra legislazione, con la legge 9 maggio 1975, n. 153: « attuazione delle direttive delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura ».

Lo scopo principale di dette direttive è proprio quello di aiutare gli agricoltori a ristrutturare le loro aziende per renderle più moderne e competitive, con il fine ultimo di elevare il loro reddito e renderlo comparabile con i redditi extra agricoli della stessa regione. Questo implica che i terreni agricoli che dovranno essere emarginati a causa dei loro svantaggi naturali (poco fertili, elevate altitudini, pendenze eccessive, lontani dai centri di mercato e di consumo), potranno vantaggiosamente essere convertiti in terreni forestali.

Recita la citata legge, all'articolo 1, lettera b) che il regime di aiuti è previsto per « favorire attraverso un'adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente, e la utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivabili ». Ed inoltre, l'articolo 37 prevede che le terre degli imprenditori agricoli ai quali viene concessa un'indennità a compenso dell'anticipata cessazione agricola, possono essere destinate « a fini di pubblica utilità compreso l'imboschimento in relazione alla provvidenza dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali ».

Con la presente proposta di legge questi obiettivi comunitari potranno, per quanto riguarda i terreni adatti all'imboschimento, trovare pratica attuazione.

Con gli interventi previsti dalla legge, sia pure finalizzati alla produzione di legno per usi industriali e civili, le nuove colture forestali influiranno positivamente sulla sistemazione idrogeologica delle pendici montane, sulla conservazione del suolo, sulla regimazione delle acque. È noto come i boschi artificiali, per le cure colturali che richiedono, hanno effetto regimante superiore ai boschi naturali degradati, nonché a quello esercitato dai pascoli e dai cespuglieti.

Con gli imboschimenti e le piantagioni da legno che potranno essere realizzate con i finanziamenti predisposti dalla legge, si darà inizio a quel vasto programma di lavori, sulla difesa del suolo e della sistemazione idraulica, consigliato dalla Commissione interministeriale De Marchi e che prevede interventi di carattere forestale su circa sei milioni di ettari.

Infine, anche l'arboricoltura da legno, nella grande varietà di condizioni prevalenti nel nostro Paese, appare sotto l'aspetto paesaggistico, un sostanziale cambiamento in meglio quando si inserisce in territori dove prevalgono terre mal coltivate o abbandonate.

* * *

Nel primo articolo sono indicate le finalità della legge, i soggetti e le direttive per l'applicazione del provvedimento da parte delle Regioni anche in armonia con gli obblighi derivanti all'Italia dalla politica comunitaria.

L'articolo 2 demanda al CIPE la ripartizione dei fondi statali alle Regioni in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Il successivo articolo stabilisce la natura degli incentivi: contributi in conto capitali, e contributi in conto interessi per i mutui da accendersi eventualmente, con appositi Istituti di credito, per la somma ammessa e non coperta da contributo in conto capitale. La misura del contributo è variabile a seconda che trattisi di territori montani o sottoposti a vincolo idrogeologico (75 per cento), oppure di altri territori (65 per cento). Per le piantagioni di specie a rapido accrescimento la misura del contributo è unica (65 per cento).

Le aliquote sono fisse. La legge non dà facoltà agli organi istruttori di proporre misure di contributo anche inferiori, come stabiliva la passata legislazione. Il provvedimento proposto si uniforma a quanto recita

l'articolo 13-bis della recente legge 23 aprile 1975, n. 125 sul credito in agricoltura.

L'articolo 4 stabilisce le modalità degli incentivi, il pagamento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ed il saldo a finale collaudo delle opere. Nell'ultimo comma è inserita la norma che, per le specie a rapido accrescimento, l'utilizzazione degli alberi può avvenire anche in deroga ai regolamenti forestali provinciali. L'età dell'abbattimento dei soprassuoli è quindi determinata dalle caratteristiche tecnologiche degli assortimenti legnosi ricavabili dall'utilizzazione per la loro destinazione ad uso industriale.

L'articolo 5 prevede la concessione di contributi per la costituzione e l'ampliamento di vivai forestali. Quest'incentivo, limitato al periodo iniziale di cinque anni di applicazione della legge, tende ad assicurare al più presto la copertura del fabbisogno eccezionale di materiale d'impianto richiesto dal programma di sviluppo forestale qui proposto, in particolare per le colture a rapida crescita.

Con l'articolo 7 si intende agevolare la creazione e lo sviluppo delle piccole industrie boschive, attraverso la concessione ad esse di mutui a tasso agevolato. L'attrezzatura di dette industrie si ripercuote infatti in senso positivo, sul prezzo di macchiatico dei boschi. Inoltre, l'abbattimento degli alberi, il loro trasporto nel bosco, se effettuato con i moderni mezzi tecnici, arreca minori danni alle piante non sottoposte al taglio.

Una innovazione, di portata decisiva, consiste nella istituzione della « società forestale » sulla base delle norme dettate dall'articolo 7.

La proprietà privata italiana è estremamente frazionata e dispersa. Per questo motivo essa è scarsamente sensibile allo stimolo rappresentato dalle prospettive di un futuro maggior reddito, e spesso preferisce restringere oppure abbandonare le proprie attività rurali, piuttosto che intervenire per porvi rimedio. Inoltre molti proprietari sono nettamente contrari a cedere in proprietà i loro terreni ad aziende più efficienti.

Si rende pertanto necessario che l'iniziativa e lo stimolo all'applicazione del programma forestale siano promossi nel senso di organizzare la proprietà e le imprese nelle forme ritenute più opportune.

La società forestale può rappresentare la forma più idonea a soddisfare l'esigenza sopra descritta, come lo dimostra l'esperien-

za francese. Della società forestale francese, da tempo operante con successo, nella vicina repubblica, abbiamo adottato le caratteristiche meglio rispondenti al nostro ambiente.

Si richiama l'attenzione sul contenuto dell'ultimo comma, che dà, alle società forestali, la possibilità di acquistare terreni da rimboschire attraverso l'accensione di mutui a tasso agevolato. La società, imboschendo propri terreni, acquisisce pertanto anche il carattere di vera e propria azienda forestale.

L'articolo 9 completa l'istituto stabilendo alcune agevolazioni tributarie in favore delle società forestali. Le agevolazioni non hanno carattere particolare, essendo norme già in vigore per istituti simili.

Sulle realizzazioni che si verificheranno a seguito dell'applicazione dell'articolo 8, è riposta la speranza di reperire terreni da imboschire. L'attuale situazione patologica della coltivazione delle terre da parte dei non proprietari, soggetta a disposizioni legislative provvisorie, ma che si trascinano da anni, dà luogo a situazioni anomale che non giovano né allo sviluppo dell'agricoltura né al beneficio dei soggetti che vi cooperano. L'articolo 8 non consente perciò la proroga dei contratti dei fondi rustici quando il concedente intende procedere, sui terreni in questione, ad imboschimento o piantagioni da legno. In altre parole la disposizione assimila la messa a coltura forestale di terreni, ad una trasformazione agraria, disciplinata dagli articoli di legge citati nella proposta.

In ossequio poi al dispositivo della sentenza n. 107 del 1974 della Corte costituzionale, in merito alla proroga dei contratti agrari, l'articolo 8 della proposta dispone che ai concessionari dei fondi, i cui contratti non siano prorogati, spetta un equo indennizzo da parte del concedente.

L'articolo 10 riproduce, con alcune varianti, le disposizioni della legge 13 agosto 1962, n. 1360 (relativa ai territori montani) per l'acquisto, da parte degli istituti di credito e di previdenza, di terreni destinati alla formazione di nuovi boschi.

Si estendono, con l'articolo 11, a tutto il territorio nazionale, qualunque sia il provvedimento legislativo adottato, avente per oggetto i boschi, le agevolazioni tributarie stabilite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relative al pagamento dell'imposta di registro, in misura fissa, all'esen-

zione delle imposte catastali (secondo comma) e dell'imposta di successione e donazione (ultimo comma).

Si è proposta l'estensione a tutto il territorio nazionale delle agevolazioni suddette, che il decreto del Presidente della Repubblica limita invece ai territori montani, perché i boschi, in qualunque parte del territorio siano ubicati, postulano uguale trattamento finanziario. Lo stesso decreto infatti, nei primi due commi dell'articolo 8, concede l'esenzione dell'imposta locale sui redditi per i terreni rimboschiti e per i cedui trasformati in fustaie, in qualunque parte del territorio siano posti.

Contributi per l'effettuazione di studi, ricerche e per la propaganda forestale, sono previsti a favore di enti e associazioni operanti nel settore della selvicoltura (articolo 12).

L'articolo 13 estende ai boschi e alle piantagioni da legno le provvidenze della legge 25 maggio 1970, n. 364 che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale del quale finora hanno fruito soltanto le aziende agrarie. Lo stesso articolo prevede l'abrogazione della legge sulla tutela dei castagneti, che non ha più motivo di essere, poiché il tannino non si estrae più dal legno di questa specie, e della legge sulla ripartizione dell'incremento legnoso delle alberature campestri, che costituisce una grave remora alla coltura del pioppo a filari.

In considerazione della vasta superficie dei terreni da sottoporre ad imboschimento e dei lunghi tempi tecnici occorrenti per la realizzazione delle opere, sarebbe stato opportuno programmare interventi finanziari per un trentennio. Tenuto conto però della dinamica dell'odierna economia nonché di altri motivi, si è ritenuto ripiegare su programma decennale. Nel primo quinquennio, oltre alle spese per il vero e proprio rimboschimento, è prevista la spesa per la costituzione e l'ampliamento dei vivai (articolo 5), per la produzione di materiale forestale di propagazione.

L'articolo 14 provvede a ripartire l'onere finanziario annuo in varie voci, e dovrebbe rimanere immutato per tutto il decennio, affinché gli interventi previsti trovino adeguato finanziamento evitando così che gli uni prevalgano sugli altri. Si verrebbe, altrimenti, a perturbare l'equilibrio delle opere previste nel piano, equilibrio che permette agli operatori di potere intervenire con le proprie disponibilità di terreni o di capitali, nelle forme singole od

associate, ovvero nelle « società forestali », per un proficuo uso delle terre e dell'economia dei lavori.

La spesa complessiva a carico dello Stato è prevista annualmente, in 44.600 milioni di lire, che si ridurranno dopo cinque anni a 42.600 milioni in seguito alla realizzazione dei vivai. Della somma iniziale 42.400 milioni sono imputabili a contributi in conto capitale e 2.200 milioni a contributi in conto interessi.

L'erogazione di tali incentivi consentirà annualmente, a costi costanti, di portare a compimento i seguenti interventi:

costituzione di nuovi boschi su ettari 10.000;

ricostituzione di boschi degradati e conversione di cedui in fustaie su ettari 6.000;

piantagioni da legno (conifere a rapido accrescimento, pioppeti ed eucalipteti e altre specie), su ettari 8.000;

Consentirà inoltre di acquistare, da parte delle società forestali, ettari 2.000 di terreni da imboschire, mediante la concessione di mutui agevolati nonché l'impianto di circa 400 ettari di vivai forestali.

La spesa globale annua prevista risulta relativamente bassa e si è potuta contenere in modeste proporzioni, perché gli obiettivi sono stati limitati alle attività degli enti e dei privati ancorché esse possano assicurare un apporto sostanziale all'avvio di una politica forestale cosciente delle esigenze maturate in questi ultimi tempi. Il programma adottato è stato anche commisurato alle disponibilità attuali, e prevedibili, di manodopera e di tecnici.

L'attuazione del programma di lavori forestali prevista nella presente proposta, costituirà inoltre un sensibile apporto all'occupazione, rendendo disponibili circa dieci milioni di giornate lavorative all'anno, a favore di manodopera quasi totalmente non qualificata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e soggetti).

Le disposizioni della presente legge sono rivolte, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, ad incrementare la produzione legnosa, da parte degli enti pubblici e dei privati, mediante l'imboschimento di terreni già diversamente destinati, le piantagioni da legno e il miglioramento dei boschi esistenti.

Le disposizioni si applicano a tutte le attività di carattere forestale non rientranti nella categoria delle opere pubbliche definite di competenza dello Stato nel regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni.

I soggetti che potranno beneficiare delle disposizioni della presente legge sono gli enti locali e di diritto pubblico, le cooperative, le società ed i privati singoli oppure associati.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni devono osservare altresì i seguenti principi fondamentali, ai sensi dello articolo 117 della Costituzione:

1) coordinamento dell'azione regionale con gli obblighi derivanti dalla politica comunitaria inerente alle strutture agricole, all'agricoltura della montagna e di talune zone svantaggiate;

2) adeguata valutazione delle iniziative a carattere associativo sia nel settore della produzione sia in quello della valorizzazione dei prodotti;

3) adeguata valutazione, nel quadro degli obiettivi previsti dalla legge, di quelli rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali.

ART. 2.

(Ripartizione dei fondi).

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e tenuto conto dei piani regionali di opere di rimboschimento, provvede alla ripartizione dei fondi fra tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 è riservata una quota non inferiore al 40 per cento della somma stanziata per ciascun esercizio finanziario.

ART. 3.

(Incentivi per i rimboschimenti volontari e miglioramento dei boschi).

Per le finalità di cui all'articolo 1, i soggetti beneficiari della presente legge, che intendano procedere all'imboschimento, alle piantagioni da legno, al miglioramento, alla trasformazione e alla conversione boschiva, di terreni o boschi di loro proprietà, tenuti in affitto oppure ottenuti in concessione per un adeguato periodo di tempo in rapporto ai lavori progettati, possono fruire dei seguenti aiuti:

a) contributi in conto capitale nella misura del 75 per cento della spesa ammissibile se i terreni o i boschi ricadono nei territori montani o sono sottoposti a vincolo idrogeologico;

Il contributo è ridotto al 65 per cento della spesa per gli altri terreni o boschi, o nel caso si tratti di piantagioni da legno con specie a rapido accrescimento;

b) ai titolari del provvedimento di concessione del contributo, di cui al precedente comma, potrà essere concesso anche un contributo in conto interessi nel caso di accensione di mutui, per la parte non coperta da contributo, con istituti di credito con i quali le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono apposite convenzioni;

c) agli stessi titolari i cui terreni o boschi ricadono nei territori montani o sono sottoposti a vincolo idrogeologico, possono essere concesse anticipazioni a tasso agevolato la cui misura, i criteri e le modalità sono fissati con decreti delle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 4.

(Condizioni di ammissibilità al contributo in conto capitale, modalità di concessione, contributi in conto interessi, collaudo delle opere).

Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi anche per i terreni e i boschi non compresi nei piani regionali di opere di imboschimento, ma le cui opere di fore-

stazione non siano in contrasto con i criteri generali e specifici dei piani di sviluppo delle comunità montane, qualora dette opere interessino i territori montani.

Per la determinazione della spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo per le opere di imboscamento e piantagioni da legno si deve fare riferimento alla preparazione del terreno, alla produzione vivaistica, ovvero alla fornitura di piantine di semi, alla messa a dimora di piantine, spargimento di semi, alla costruzione di recinzioni e di piste anche con funzioni di viali taglia-fuoco, alle opere sussidiarie per la prevenzione degli incendi, nonché ai lavori manutentori e colturali, compresi i trattamenti fitosanitari e le concimazioni.

Il contributo per i miglioramenti dei boschi deve fare riferimento alle spese per l'abbattimento degli alberi che devono essere sostituiti per i diradamenti, per le nuove piantagioni o semine, nonché per tutte le altre opere indicate nel precedente comma, se ritenute necessarie ai fini del miglioramento e della salvaguardia del bosco.

L'erogazione del contributo viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici regionali competenti, con trattenuta del 25 per cento da erogarsi a collaudo.

La durata dei mutui, con contributo di interessi, deve essere commisurata al primo ciclo produttivo del soprassuolo impiantato, con un massimo di quaranta anni.

I titolari dei contributi concessi, debbono compiere le operazioni di gestione e di utilizzazione delle colture, in conformità di un piano di coltura redatto ai sensi dell'articolo 91 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Per le specie a rapido accrescimento, i tempi di utilizzazione possono essere anche inferiori a quelli stabiliti dalla legge forestale e dai relativi regolamenti provinciali.

ART. 5.

*(Contributi per la costituzione
e l'ampliamento di vivai forestali).*

Al fine di assicurare le disponibilità di materiale da impianto per i rimboschimenti e le piantagioni da legno può essere concesso un contributo nella misura del cinquanta per cento della spesa tecnicamente ammessa per la costituzione e l'ampliamento di vivai forestali.

Per fruire del contributo la superficie coltivabile complessiva di ogni vivaio non deve essere inferiore ad ettari cinque.

Il contributo previsto al primo comma è concesso soltanto per il primo quinquennio di applicazione della presente legge, e con preferenza agli enti di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Il contributo è erogato in un'unica soluzione a compimento dell'opera progettata ed ammessa a contributo.

L'impianto dei vivai forestali, la loro conduzione nonché la gestione di eventuali stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione, sono assoggettati alle norme della legge 22 maggio 1973, n. 269.

ART. 6.

(Contributi ed interessi in favore delle piccole industrie boschive).

Per lo sviluppo delle piccole industrie boschive, per l'utilizzazione dei boschi, con preferenza dei boschi cedui, e l'utilizzazione commerciale ed industriale dei prodotti legnosi, sono concessi contributi in conto interessi dei mutui dalle stesse contratti per l'acquisto e la messa in opera di attrezzature idonee.

Il contributo agli interessi dei mutui è fissato:

in anni 10 per le opere ed impianti fissi;

in anni 5 per le attrezzature meccaniche mobili;

in anni 4 per l'acquisto di attrezzature meccaniche occorrenti alle operazioni forestali, limitatamente a favore di cooperative tra lavoratori che esercitano attività boschive.

ART. 7.

(Società forestale).

I soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, proprietari affittuari o livellari o assegnatari di boschi e di terreni destinati al rimboschimento o a piantagioni da legno, possono costituirsi in società forestale per la razionale gestione dei beni costituenti il capitale della società, per ridurre gli effetti del frazionamento in occasione di successioni ereditarie, per l'acquisto di

terreni da assoggettare a colture forestali, per la commercializzazione dei prodotti principali e secondari dei boschi, esclusa l'industrializzazione dei prodotti stessi.

La società, di cui al precedente comma, può essere costituita per una durata non inferiore agli anni diciotto, in una delle forme previste nei capi II e seguenti del titolo V del libro V del codice civile.

Alla società forestale potranno essere concessi i contributi, i mutui e gli incentivi previsti dalla presente legge e da altri provvedimenti legislativi a favore della selvicoltura.

Alla società potranno essere concessi mutui con il contributo di interessi per lo acquisto di terreni, da assoggettare a rimboschimento, con le norme di cui all'articolo 21 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

ART. 8.

(Cessazione della proroga di contratti di fondi rustici).

Per i fondi rustici in regime di proroga di contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione con coltivatori manuali, nonché di affitto a coltivatori diretti, la proroga non è ammessa, ai sensi e agli effetti degli articoli: 1, lettera b) e 3, lettera c) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 1° aprile 1947, n. 273, modificato con legge 13 giugno 1961, n. 527, se il concedente intende sottoporre i terreni a immediati rimboschimenti o a piantagioni da legno.

Il piano di trasformazione è dichiarato attuabile e utile dall'autorità forestale competente per territorio.

Ai concessionari dei fondi, i cui contratti non sono prorogati, spetta un equo indennizzo.

ART. 9.

(Agevolazioni tributarie per la società forestale).

La società forestale è ammessa ai seguenti benefici:

1) pagamento delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa per i seguenti atti:

a) atti costitutivi della società e atti di conferimento dei beni immobili o di crediti;

b) atti di acquisto in proprietà di fondi rustici idonei ad aumentare l'efficien-

za dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture forestali;

c) atti di affitto di fondi rustici per una durata di almeno diciotto anni;

d) aumenti di capitale in danaro, beni e crediti, quando gli aumenti sono indirizzati al potenziamento delle attività di cui alla lettera precedente;

e) emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate alla lettera precedente;

f) atti concessi per le operazioni di cui sopra e precisamente di consenso alla iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche anche se prestate da terzi, a garanzia delle operazioni stesse ed atti di estinzione di queste, nonché per la concessione di fidejussioni da parte di terzi;

g) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di società che svolgono le attività previste dall'articolo 7.

2) La riduzione a metà dell'imposta locale sui redditi anche per i terreni posti al di sotto del limite di metri 700 purché sottoposti a colture forestali o si tratti di terreni da rimboschire o di boschi deteriorati da migliorare. In ogni caso alla società forestale spetta il beneficio dell'esenzione totale se ricorrono gli estremi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3) La società forestale, ai fini della riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, è parificata ai consorzi di bonifica di cui all'articolo 6 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I conferimenti dei terreni da parte dei soci per il miglioramento forestale sono esenti dall'imposta sull'incremento degli immobili.

ART. 10.

(Istituto di credito, di assicurazione ed enti di previdenza).

La Cassa depositi e prestiti, gli istituti di credito, di assicurazione e gli enti di previdenza, anche in deroga ai propri statuti, nei limiti delle quote destinate agli investimenti immobiliari, e salva l'approvazione dell'autorità vigilante, sono autorizzati ad acquistare in qualunque parte del territorio nazionale, terreni per destinarli alla formazione di nuovi boschi, nonché boschi deteriorati per migliorarli. Gli enti suddetti sono anche autorizzati a gestire detti beni.

Ai relativi contratti si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati secondo il disposto del primo comma oltre i benefici di cui all'articolo 8, 1° e 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 non concorreranno alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sulle persone giuridiche per anni 40 se destinati alla formazione di boschi d'alto fusto e di 15 anni se destinati a pioppeti o a saliceti, nonché per 25 anni se trattasi di boschi cedui trasformati in fustaie e mantenuti a tale coltura secondo piani particolareggiati di trasformazione e conservazione.

ART. 11.

(Agevolazioni tributarie).

Il beneficio del pagamento delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, nonché l'esenzione dalle imposte catastali, previsti dall'articolo 9, 2° comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 nei territori montani per trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento od accorpamento di proprietà diretto-collivatrici, singole o associate, o a favore di cooperative, è esteso ai boschi ed ai terreni destinati a rimboschimento, o a piantagioni da legno in qualsiasi località e alle stesse condizioni.

Il mutamento di destinazione entro il decennio comporta decadenza del beneficio ed il pagamento di una penalità pari a due volte il tributo non corrisposto.

Le disposizioni relative all'esenzione dell'imposta di successione e di donazione, di cui all'ultimo comma del su citato articolo, aventi per oggetto i boschi, sono estese a tutto il territorio nazionale, nonché alle piantagioni da legno qualunque sia il provvedimento legislativo che ha portato alla costituzione ovvero alla ricostituzione dei boschi, alle piantagioni da legno, e ai relativi lavori di miglioramento.

ART. 12.

(Studi e propaganda).

Agli enti ed alle associazioni che operano in favore della selvicoltura, potranno essere concessi contributi per la effettuazione di studi e per la propaganda forestale.

ART. 13.

(Estensione ed abrogazioni di leggi.

La legge 25 maggio 1970, n. 364 che istituisce il fondo di solidarietà nazionale, viene applicata anche ai boschi ed alle piantagioni da legno facenti parte di aziende agrarie o costituiscano aziende forestali.

Sono abrogati il regio decreto 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione di tannino dal legno di castagno, e la legge 2 aprile 1962, n. 171, recante norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso degli alberi di alto fusto nell'affitto dei fondi rustici.

ART. 14.

(Ripartizione degli oneri di spesa).

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, è determinato in 44.600 milioni di lire all'anno e di 42.600 milioni di lire all'anno per gli esercizi dal 1982 al 1986.

Tale onere, per favorire contemporaneamente tutti gli interventi previsti dalla legge e mantenere l'equilibrio di realizzazione tra gli stessi, è ripartito, per esercizio finanziario:

40.000 milioni di lire, per la concessione di contributi per rimboschimenti, piantagioni da legno, e miglioramento dei boschi, ai sensi dell'articolo 3, lettera a);

2.000 milioni di lire, per la costituzione e l'ampliamento di vivai, ai sensi dell'articolo 5;

400 milioni di lire, per studi e propaganda, ai sensi dell'articolo 12;

600 milioni di lire, per contributi ad interessi di mutui per rimboschimento, piantagioni da legno e miglioramento dei boschi, ai sensi dell'articolo 3 lettera b);

600 milioni di lire, per contributi ad interessi di mutui a favore delle piccole industrie boschive, ai sensi dell'articolo 6;

1.000 milioni di lire per contributi ad interessi di mutui alle società forestali per acquisto di terreni da imboschire, ai sensi dell'articolo 7.

ART. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.